



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 3 giugno 2009, n. 311

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a “ BARI FONDERIE MERIDIONALI SpA.” con sede legale e stabilimento in Bari - Via Tommaso Columbo, n. 7 - per l'impianto con codice attività IPPC 2.2 All. I al D.Lgs. 59/05 - F. 17.

L'anno 2009 addì 3 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO IPPC-AIA,
ING. GENNARO ROSATO

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- vista in particolare la Determina del Dirigente Responsabile della Direzione del Settore Ecologia con la quale sono state attribuite le funzioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, L.r. n. 10/07 ai dirigenti f.f.;

sulla base degli approfondimenti istruttori dell'Ufficio IPPC-AIA competente, attraverso la P.O. AIA; la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla “SEGRETERIA TECNICA” su base provinciale (costituita con determinazione del Dirigente del Settore ecologia, n. 58/07) presso la Provincia di Bari, le cui risultanze sono presenti in atti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visti

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate

dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

- la L.R. 19 dicembre 2008, n. 44: "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani".

Visti inoltre

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/06: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale".

Richiamato il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n.18 avente ad oggetto: "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005 , n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- a livello italiano è stata predisposta la BAT di settore con DM 31 gennaio 2005 - G.U. 135 del 13-06-2005;

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Tenuto conto che:

l'impianto della BARI FONDERIE MERIDIONALI SPA è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 21/02/2000 della Regione Puglia, Assessorato Ambiente Settore Ecologia;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 18/02/2002 della Regione Puglia, Assessorato Ambiente Settore Ecologia;
- Autorizzazione alle emissioni di gas serra DEC/RAS/013/05;

- Autorizzazione all'immissione delle acque meteoriche del 12.06.2008 prot. n. 3312 rilasciata dal Consorzio ASI Bari

rilevato che:

- in data 02/01/2007 è stata acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA con il n. 44 la domanda di autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 59/05 e relativa documentazione tecnica inoltrata dalla Società BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. - stabilimento di Bari;
- in data 17/01/2007, con nota prot. 1081, la Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA ha chiesto alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. di corredare la citata domanda della seguente ulteriore documentazione:
 - ? attestazione di avvenuto versamento secondo la DGR n. 1388 del 19/09/2006;
 - ? estratto topografico in scala 1:25000 oppure 1:10000 con indicazione dello stabilimento;
 - ? mappa catastale
- in data 09/02/2007 è stata acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA con il n. 2115 la nota della BFM con le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- in data 09/02/2007 è stato dato avvio al procedimento, comunicato alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con nota del Settore Ecologia prot. n. 2572 del 14/02/2007;
- in data 08 marzo 2007 è stato pubblicato sul quotidiano LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO l'avviso di cui all'art. 5 comma 7 del D. Lgs. 59/05, come comunicato e attestato dalla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - ufficio IPPC/AIA al n. 3893 del 08/03/2007;
- in esito alle istruttorie svolte anche attraverso la Segreteria Tecnica su base provinciale è stata avviata, in data 02/07/2007, previa regolare convocazione, la prima conferenza di servizi presso l'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia. Il verbale, contenente le richieste di documentazione integrativa e gli approfondimenti ulteriori, che gli Enti presenti alla Conferenza hanno ritenuto evidenziare, è stato inoltrato agli Enti ed Uffici interessati ed alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con nota prot. 12530 del 31/07/2007;
- in data 21/06/2007 è stata acquisita dall'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia la nota della BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. con prot. 10045 con le integrazioni e chiarimenti richiesti nel corso della predetta conferenza di servizi del 02/07/2007;
- in data 22/05/2008 è stato effettuato sopralluogo congiunto presso l'impianto BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. da parte degli Enti coinvolti nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, giusta nota di convocazione dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia n. 7171 del 16/05/2008;
- in esito alle istruttorie condotte sulla documentazione integrativa inoltrata dalla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A dagli Enti coinvolti, in data 30 aprile 2009, regolarmente convocata, si è tenuta, presso l'ufficio IPPC/AIA, la seduta conclusiva della conferenza di servizi per la chiusura del procedimento amministrativo. La Conferenza si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni ed Uffici partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel relativo verbale della conferenza stessa, al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, alle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico "Allegato A", comprendente anche il verbale della suddetta conferenza di servizi (punto 14) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In merito si fa rilevare che, il verbale veniva trasmesso agli Enti assenti alla predetta Conferenza con invito, rivolto anche a questi, di "far pervenire eventuali osservazioni entro 10 giorni". Alla data di adozione del presente provvedimento non risulta pervenuta alcuna osservazione;

- in data 18/05/2008 è stato regolarmente acquisito dall'ARPA Puglia - DAP Bari il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto dalla ditta BARI FONDERIE MERIDIONALI.

dato atto che l'Allegato A costituisce parte integrante del presente atto amministrativo, quale atto tecnico contenente tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 3.0 dell'Allegato A e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05”;

visto il verbale di sopralluogo congiunto tenutosi in data 22 maggio 2008 presso l'impianto in oggetto, posto agli atti dell'Autorità competente a rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

visto il verbale della seconda conferenza di servizi tenutasi presso l'ufficio IPPC/AIA della Regione Puglia in data 30 aprile 2009;

preso atto che la ditta BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 761/2001 EMAS), e non risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 5 (cinque); ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle

more dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: “ i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere alla BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A. il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

precisato altresì che l'impianto in oggetto, relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi , è soggetto alla presentazione ed accettazione delle garanzie finanziarie da prestare in favore della Provincia di Bari nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007, n. 18.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A., con sede legale in Bari alla via Tommaso Columbo n.7, rappresentata da Saverio Bottalico, in qualità di gestore della sede operativa ubicata in Bari alla via Tommaso Columbo n.7, per l'esercizio dell'impianto con codice attività IPPC 2.2:

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adeguamenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato tecnico "ALLEGATO A", costituito da n. 65 facciate, parte integrante del lo stesso;

stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell'Allegato A;

- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 1, è soggetta a rinnovo quinquennale;

- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 59/05;

- relativamente al recupero di rifiuti non pericolosi, l'efficacia della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Bari;

- per effetto del recente intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", in merito al quale è in fase di predisposizione apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme dovute derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Bari;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società BARI FONDERIE MERIDIONALI S.p.A., avente sede dell'impianto in Bari alla via Tommaso Columbo n.7;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia, al Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, al Consorzio ASI di Bari, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile P.O. IPPC-AI
Cecilia Caputi

Il Dirigente dell' Ufficio IPPC-AIA
Ing. Gennaro Rosato